	STATUTO BELLAROMA.INFO – APS	
	Costituzione - Denominazione – Sede - Durata	
,	Art. 1. È costituita un'associazione denominata "BELLAROMA.INFO", con sede in	
F	Roma, attualmente in Corso Duca di Genova, 12/B. L'associazione, ove previsto,	
á	aggiungerà alla denominazione anche l'acronimo APS - ETS una volta ottenuta	
	'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando	
	stituito.	
	Sultuito.	
<u> </u>	I trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire	
C	con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro	
(	Comune dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea.	
L	_a durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.	
A	Art. 2. L'associazione "BELLAROMA.INFO", di seguito chiamata per brevità	
,	Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e	
	persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.	
	bersegue esclusivamente ilitalità di solidaneta sociale.	
F	inalità e attività	
	Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei	
r	propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale:	
á	a) l'organizzazione e gestione di attività culturali, di istruzione, artistiche	
	o ricreative di interesse sociale;	
	b) l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e	
	culturale;	
C	c) ogni altra attività sociale, culturale, formativa o ricreativa affine,	
C	complementare o connessa alle precedenti.	
	Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi organizzando eventi, convegni, visite,	
	Louoth Hefourie Pepini Angel Michela ZomoH:	Pagina 1 di 15

incontri, realizzando pubblicazioni, studi, ricerche, video, svolgendo attività	
promozionali collaborando con altri enti ed associazioni pubbliche e private aventi	
analoghe finalità.	
Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale	
prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone	
aderenti agli enti associati.	
Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad	
altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché	
collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità	
statutarie.	
Art. 6. L'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle	
d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo	
criteri e limiti definiti dalle norme vigenti.	
L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita	
delibera.	
Soci	
Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta,	
ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione.	
Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo	
di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del	
numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.	
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato alla conferma annuale	
dell'adesione.	
Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio	
Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione	
Loud Hefourie Pepini Angel Michela ZimoH:	Pagina 2 di 15

dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.	
Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto	
all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante	
socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà	
in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.	
Diritti e doveri dei soci	
Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative	
dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti	
alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.	
Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al	
Presidente e da evadersi entro 15 giorni.	
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni,	
dall'appartenenza all'associazione.	
I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra	
somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.	
I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli	
eventuali regolamenti.	
I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto	
sul patrimonio della stessa.	
Perdita della qualità di socio	
Art. 11. La qualità di socio si perde:	
a) per morte;	
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;	
c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà	
decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale	
Louott Hefoure Pepini Angel Michela ZomoH:	Pagina 3 di 15
1	

per l'anno in corso;	
d) per decadenza in caso di mancato rinnovo dell'adesione annuale.	
e) per esclusione.	
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di	
indisciplina o di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di	
norme statutarie o regolamenti interni, o che comunque pongano in essere	
comportamenti incompatibili con lo spirito associativo.	
La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il	
provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di	
tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni	
dal ricorso medesimo.	
Volontari	
Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per	
libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro,	
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal	
beneficiario.	
Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese	
effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e	
alle condizioni preventivamente stabilite dalle norme di legge o dai regolamenti	
dell'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro	
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui	
il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	
Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi	
Loud Hefoure Pepini Angel Michela ZimoH:	Pagina 4 di 15
i la companya di managanta di ma	

sociali nello svolgimento delle loro funzioni.	
I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati a norma di legge contro gli	
infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la	
responsabilità civile verso terzi.	
I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.	
Sostenitori	
Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone	
che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e	
volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato	
attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono	
di volta in volta intraprese dall'associazione.	
Lavoratori	
Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni	
di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non	
volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse	
generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.	
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore	
al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli	
associati.	
Organi Sociali e Cariche Elettive	
Art. 15. Sono organi dell'associazione:	
a) l'Assemblea dei soci;	
b) il Consiglio Direttivo;	
c) l'Organo di controllo, se istituito;	
d) II Revisore dei conti, se istituito.	
Loude Hefourie Pepini Angel Michela ZimoH:	Pagina 5 di 15

Tutte le cariche sociali sono elettive.	
L'Assemblea	
Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci, e ciascun	
socio ha diritto a un voto se iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi.	
L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:	
almeno una volta all'anno;	
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del	
bilancio;	
ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;	
su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati.	
Nella convocazione è stabilito il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e	
l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo	
alla prima.	
Art. 17. L'Assemblea, è convocata con almeno 10 giorni di preavviso mediante invio	
di lettera, a mezzo sms, fax o e-mail, ovvero con altri mezzi di telecomunicazione	
che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.	
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione,	
e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.	
All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di	
giudizio definitivo dell'Assemblea.	
Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:	
discute ed approva il bilancio;	
approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;	
definisce il programma generale annuale di attività;	
procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone	
Zoudt Hefouria Pehini Angel Michela ZimoH:	Pagina 6 di 15

previamente il numero dei componenti;	
procede all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di	
controllo, ove ne ricorra l'obbligo a norma di legge, determinandone previamente il	
numero dei componenti;	
nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato	
della revisione legale dei conti;	
delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e	
promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di	
socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;	
delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di	
esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;	
delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;	
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione	
dell'associazione;	
discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;	
delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo	
o dallo statuto alla sua competenza.	
Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà	
degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente	
anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida	
la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente	
può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.	
L'assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione idonei a	
garantire la partecipazione di tutti gli aventi diritto ed il computo dei voti, purché sia	
Zouoth Hefoure Pepini Angel Michela ZomoH:	Pagina 7 di 15

possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice.	
Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre	
quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea	
delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.	
Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro	
responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni	
si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali od	
altre votazioni sulle persone si procede mediante il voto a scrutinio segreto.	
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla	
sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e	
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.	
Consiglio Direttivo	
Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque	
componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che	
sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti	
sono rieleggibili.	
Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero	
indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.	
Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto,	
l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione,	
anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia	
su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.	
Loudh Heforia Pepini Angel Michela ZimoH:	Pagina 8 di 15
James of July 11 May 2 Comparis	_

La convocazione è fatta a mezzo avviso almeno 5 giorni prima della riunione.	
In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie	
telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.	
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.	
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi	
tranne nei casi di nomine o di decisioni riguardanti le persone.	
Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e	
straordinaria amministrazione e pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la	
realizzazione degli scopi associativi che non sia riservato per Legge o per statuto	
alla competenza dell'Assemblea dei soci.	
Nello specifico:	
elegge tra i propri componenti il Presidente;	
cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;	
predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;	
individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili	
dall'associazione;	
predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta	
all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;	
predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio	
sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;	
nomina tra i propri membri, ove lo ritenga opportuno, un Tesoriere ed	
un Segretario;	
conferisce procure generali e speciali a soci e attribuisce deleghe ai	
singoli consiglieri;	
propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento	
Louoth Hefouria Pepini Angel Michela ZimoH:	Pagina 9 di 15

dell'associazione e degli organi sociali;	
riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;	
ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;	
delibera in ordine alla perdita dello status di socio.	
Art. 25. In caso vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo a	
sostituirli cooptando il primo disponibile nella graduatoria dei non eletti. Allorché	
questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da	
sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in	
carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero	
superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.	
II Presidente	
Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della	
firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Ha il potere di compiere	
tutti gli atti di ordinaria amministrazione.	
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o	
speciale.	
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli	
alla successiva ratifica del Consiglio Direttivo.	
II Tesoriere	
Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di	
predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.	
Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi	
compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza,	
effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e	
qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma	
Zouodd Hefouria Pepini Angel Michela ZomoH:	Pagina 10 di 15

libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.	
Il Segretario	
Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle	
riunioni del Consiglio direttivo e delle Assemblea, e di tenere ed aggiornare il libro	
soci.	
L'Organo di controllo	
Art. 29. Qualora ricorra l'obbligo a norma di legge ed in presenza delle condizioni	
dalla stessa stabilire, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche	
monocratico.	
Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I	
componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti	
di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di	
controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei	
componenti.	
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto	
dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta la conformità alle norme	
del bilancio sociale. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto	
dall'Organo di controllo.	
I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,	
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono	
chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
Zonoth Heforia Pepini Angel Michela ZomoH:	Pagina 11 di 15

determinati affari.	
L'Organo di controllo può inoltre esercitare, ove ne sussista l'obbligo a norma di	
legge, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo deve essere costituito	
soggetti in possesso dei requisiti di legge.	
Inoltre, l'Assemblea dei soci può istituire l'Organo di controllo qualora lo ritenga	
opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della	
rilevanza di contributi pubblici da gestire.	
Revisore legale dei conti	
Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i	
requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei	
conti in possesso dei requisiti di legge.	
Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea ha il potere di stabilire il carattere	
monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.	
In ogni caso, l'Assemblea dei soci può istituire il Revisore dei conti qualora lo ritenga	
opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della	
rilevanza di contributi pubblici da gestire.	
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio	
Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dovrà	
essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla	
chiusura dell'esercizio sociale.	
Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla relazione	
di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale	
dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.	
In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro	
220.000,00, o comunque in presenza delle condizioni previste dalla legge, il bilancio	
Zouald Heforia Pepini Angel Michela ZomoH:	Pagina 12 di 15

può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario di cassa.	
Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:	
a) quote associative degli aderenti;	
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di	
Istituzioni pubbliche e private finalizzati al sostegno di specifiche e documentate	
attività o progetti;	
c) donazioni e lasciti testamentari;	
d) rimborsi derivanti da convenzioni;	
e) rendite patrimoniali;	
f) attività di raccolta fondi;	
g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive	
marginali;	
h) ogni altra entrata derivante da attività diverse consentite a norma di	
legge e comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di	
cui all'art. 3 del presente statuto.	
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività	
diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di	
missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota	
integrativa al bilancio.	
Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:	
a) beni immobili e mobili;	
b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;	
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.	
Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel	
Louoth Hefouria Pepini Angel Michela ZimoH:	Pagina 13 di 15

modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.	
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un	
socio, la sua quota sociale non è rimborsabile e resta nella disponibilità	
dell'associazione.	
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e	
riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,	
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o	
di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
Libri sociali	
Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:	
-	
a) libro degli associati;	
b) registro dei volontari;	
c) libro dei verbali delle Assemblee;	
d) libro dei Verbali del Consiglio direttivo	
e) libri dei Verbali di eventuali altri organi sociali.	
Pubblicità e trasparenza	
Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli	
atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o	
rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle	
adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora	
eletto, dell'Organo di controllo.	
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la	
consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui	
l'associazione si avvale.	
Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente	
Loud Heforia Pehini Angel Michela ZomoH:	Pagina 14 di 15
	I

dell'associazione.	
Bilancio sociale e informativa sociale	
Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori	
a 100 mila euro annui, o comunque se ricorrono le condizioni previste dalle leggi	
vigenti, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio	
sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli	
eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai	
componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.	
Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni	
Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le	
modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto, e si svolgerà	
nel rispetto delle procedure previste dalle norme applicabili.	
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere	
diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea,	
sarà interamente devoluto, previo eventuale parere dei competenti organi a norma	
di legge e e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo	
settore aventi analoghi scopi o finalità di promozione sociale e culturale.	
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.	
Norma finale	
Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti	
disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, ed alle	
norme di legge in materia di Associazioni e di Enti del Terzo Settore.	
DI: noul	
Ernold Hefania Pepini Angel Michela ZimaH:	
THOTEL COMOTI	Pagina 15 di 15
	r agina 10 di 10